COMUNE DI MONTEFIORINO

(DECORATO DI MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE)

Provincia di Modena

Via Rocca n. 1 - 41045 MONTEFIORINO (MO)
Tel. 0536 962821; 962811 - Fax 0536/965535
e-mail: segreteria@comune.montefiorino.mo.it

Prot. n. 1679

Settore III – Servizi al Cittadino
Ufficio Commercio

Ordinanza n. 8/2010

Oggetto: **Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina comunale degli orari d'apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande.**

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Visti, in particolare, gli articoli 16 e 17 della legge regionale predetta, che dettano disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura e di chiusura temporanea degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Visto l'art. 50, comma 7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
- Acquisito il parere delle organizzazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3.2.2010 con la quale si approva il contenuto della presente Ordinanza

ORDINA

l'osservanza della disciplina in materia d'orari d'apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande, così come definita nel testo che segue:

Art. 1
Ambito d'applicazione

1. La presente ordinanza si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disciplinate dalla Legge Regionale 26/7/2003, n. 14 con esclusione di quanto previsto ai successivi commi.
2. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1 la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della Legge Regionale n. 14/2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano inoltre agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n. 14/2003 e alle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, dalle strutture elencate all'articolo 9 della stessa Legge Regionale.

Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari d'apertura e di chiusura sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al successivo art. 3.
2. Ai titolari delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è fatto obbligo di comunicare almeno otto giorni prima al comune, ai fini della vigilanza, l'orario giornaliero prescelto utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza, ed inoltre, di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall'esterno o con altro mezzo idoneo al conseguimento delle stesse finalità.
3. Nel caso in cui l'esercente intenda effettuare orari diversificati nel corso dell'anno solare, può essere effettuata un'unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.
4. L'esercente deve indicare, mediante cartello o attraverso altro mezzo idoneo allo scopo:
a) l'orario giornaliero di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio;
b) l'eventuale chiusura per uno o più giorni interi della settimana, qualora lo stesso intenda avvalersi di tale facoltà, secondo le disposizioni del successivo articolo 5.
5. Nel caso di attività in cui la somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività commerciale svolta ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, l'orario dovrà essere scelto

nell'ambito della fascia stabilita per l'attività prevalente[1] e, l'obbligo di informazione, di cui al comma 4, è assolto mediante esposizione di un unico cartello degli orari o di altro mezzo idoneo allo scopo visibile e leggibile anche durante il periodo di chiusura.

6. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, della Legge regionale n. 14/2003, è data facoltà, rispetto agli orari prefissati:

a) di anticipare la prima apertura giornaliera sino al limite massimo di trenta minuti;

b) di posticipare l'ultima chiusura giornaliera sino al limite massimo sessanta minuti.

7. L'orario può essere modificato, previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 2, fermo restando che la stessa deve pervenire con almeno otto giorni di anticipo.

8. Eventuali modifiche di orario connesse allo svolgimento di eventi straordinari ed aventi, pertanto, carattere temporaneo, possono essere effettuate anche mediante comunicazione cumulativa, anche da parte delle associazioni di categoria, indicando gli esercizi per via, piazza o zona di ubicazione.

9. Le comunicazioni di cui al comma 8, da effettuarsi con lo stesso preavviso di cui al comma 7, non implicano alcuna modifica del cartello degli orari o di altro idoneo mezzo di informazione e non impegnano i singoli esercenti, cui è rimessa la facoltà di aderirvi o meno.

10. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 8 e 9 del presente articolo, nonché dal successivo art. 4, è fatto obbligo di osservare l'orario esposto nell'apposito cartello o in altro mezzo idoneo di informazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3
Monte orario giornaliero minimo

1. Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato come segue:

- **orario minimo: 3 ore**, ricomprese nella seguente fascia oraria massima d'apertura e chiusura per tutto il territorio del Comune di Montefiorino:
    - **dalle ore 5.00 alle ore 2.00 da lunedì a giovedì;**
    - **dalle ore 5.00 alle ore 4.00: venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.**

2. Nel rispetto dell'orario minimo di cui al comma 1, è data facoltà di articolare l'orario giornaliero in modo continuativo o effettuando una chiusura intermedia. La chiusura intermedia non è consentita in caso di effettuazione di orario minimo di apertura.

[1] Per "attività prevalente" si intende quella il cui volume d'affari supera il 50% del volume d'affari totale dell'esercizio commerciale (Risoluzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi, Uff. D2 – Disciplina Commercio, prot. 506465 del 10.5.2001).

3. Gli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) e c) della legge n. 14 del 2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente collegati e alle condizioni indicate nelle stesse lettere a) e c).
4. In caso di accertata incompatibilità con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco può ordinare che la somministrazione sia effettuata in un orario inferiore a quello massimo.

Art. 4
Deroghe

1. E' consentito derogare alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l'intera giornata, fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera di cui al comma 1 del precedente articolo, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:

a) dall'1 dicembre al 6 gennaio;

b) nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;

c) nella settimana che precede il Carnevale fino al martedì successivo compreso;

d) nelle giornate di San Valentino (14 Febbraio) e della Festa della Donna (8 Marzo);

e) nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva;

f) nel caso di manifestazioni organizzate dal Comune o da altri Enti o Associazioni;

g) nel caso in cui la giornata di chiusura cada tra due festività o cada tra un prefestivo e una festività.

2. Le deroghe di cui al precedente comma devono essere comunicate al comune con almeno otto giorni di anticipo.

Art. 5
Chiusura settimanale. Attività svolta in forma stagionale

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura, da comunicare contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.
2. Il numero di giornate di chiusura settimanale non potrà essere superiore a tre giorni per le attività svolte in forma annuale e a due giorni per le attività svolte in forma stagionale di cui al comma 7 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 14/2003.
3. L'attività da svolgersi in forma stagionale dovrà essere svolta in uno o più periodi compresi fra il 1° aprile e il 30 settembre, purchè il periodo di apertura continuativa non sia inferiore a sessanta giorni.

Art. 6
Vendita per asporto

1. Ai fini dell'attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 14 del 2003, sono osservati gli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione.

Art. 7
Funzionamento degli apparecchi audio/video e attività accessorie

1. Durante l'orario d'apertura è consentito l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempre che:

a) gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e, in ogni modo, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico;

b) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. E' consentita l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, dove la clientela entri per la consumazione, senza l'apprestamento d'elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o d'aumento nei costi delle consumazioni, e comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e d'inquinamento acustico.

Art. 8
Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea degli esercizi di cui all'articolo 1 è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno. Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di chiusura superiore a cinque giorni consecutivi l'esercente deve darne comunicazione al Comune almeno otto giorni prima.

2. In caso di chiusura per ferie, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, la stessa dovrà essere comunicata al comune almeno sessanta giorni prima. Il comune potrà predisporre programmi di apertura per turno tramite l'adozione di ulteriori provvedimenti , ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge regionale n. 14/2003.

Art. 9
Sanzioni

1. In caso di violazione alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni indicate dal R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche e integrazioni e, più precisamente le seguenti:
sanzione prevista dall'art 17 bis co. 3 del T.U.L.P.S. (da € 154,00 a € 1.032,00) e sanzioni accessorie previste dagli artt. 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S. (sospensione o cessazione dell'attività).
2. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689, ad applicare le sanzioni e ad introitare i proventi.
3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla L.R. 28/4/1984 n. 21.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza abrogano e sostituiscono quelle fino ad ora emanate dal Comune di Montefiorino in materia, ed in particolare, l'ordinanza n. 18/95 del 25.7.1995, ed entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la notifica agli esercenti interessati.
2. I cartelli con gli orari esposti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano validi, purchè gli orari di apertura e di chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni del presente provvedimento.
3. Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma 2, gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e di chiusura, all'adeguamento del relativo cartello o idoneo mezzo di informazione, e a dare comunicazione al Comune del nuovo orario, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, ***08.03.2010***

IL SINDACO
Maurizio Paladini

Allegato

COMUNICAZIONE O MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA
E/O DEL TURNO DI CHIUSURA
DI PUBBLICO ESERCIZIO

AL COMUNE DI MONTEFIORINO

Il sottoscritto _____
nato a _____(___) il _____
residente a _____
Via/Piazza _____
Codice fiscale _____ Cittadinanza _____
Titolare / Legale Rappresentante della Ditta _____
Esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Montefiorino
Via _____
con insegna _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. e a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione

comunica

che dal giorno : _____

[] osserverà il seguente orario di apertura:

dalle ore _____ alle ore _____ e dalle ore _____ alle ore _____

[] non effettuerà giorni di chiusura infrasettimanali

[] osserverà i seguenti giorni di chiusura infrasettimanale: _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data _____ Firma* _____

Se la dichiarazione non è firmata davanti all'incaricato comunale occorre allegare fotocopia di un documento di identità.

****

COMUNE DI MONTEFIORINO – Provincia di Modena

Relazione di notifica

Io sottoscritto, Messo del Comune di Montefiorino, ho notificato nel giorno _____del mese di _____ dell'anno _____ copia della presente ordinanza sindacale n. 8/2010 prot. 1679 mediante consegna a mani di _____ per conto della Ditta _____.

IL MESSO COMUNALE IL RICEVENTE